



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0004477/I Data: 10/03/2016 11:09  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VI e V Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione e per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche”. Reg. Gen. n. 261**  
Ad iniziativa del Consigliere Carmine De Pascale  
Depositata in data 03 marzo 2016

### IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

### ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame  
V Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

10 MAR 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

**DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA  
COMUNICAZIONE E PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE  
SOCIALE DELLE PERSONE SORDE E SORDO-CIECHE.**

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 257



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

*Il Presidente*

### **Proposta di Legge**

**Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche.**

### **RELAZIONE**

In materia di sordità, negli ultimi decenni si sono realizzati notevoli progressi in medicina, audiologia, pedagogia e logopedia nonché nelle tecnologie di settore, che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde nella società; parallelamente, è cambiato il modo di intendere la disabilità e la comunità si è aperta - accettandola senza inibizioni - alla condizione dei diversamente abili.

Progressi e cambiamenti che hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell'ambito del Diritto internazionale: l'uso della lingua dei segni trova rilievo nei principi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; nella legge 5 febbraio 1992, n. 104; nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007; nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992 ed in altri atti dell'Unione Europea e dell'Onu.

Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono loro, in ogni ambito della vita quotidiana, l'accesso all'informazione, ai servizi e in generale alle risorse della nostra Società.

La presente Legge ha l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere.

Nella presente Legge si afferma il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia: screening neonatale, protesizzazione digitale precoce, etc..

Il principale strumento di comunicazione è il linguaggio: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibile l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.

Una vera integrazione sociale si realizza però non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, quanto piuttosto deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso in tutte le istituzioni e organizzazioni nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali.

Cons. Carmine de Pascale



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente in Rete"

*Il Presidente*

**Proposta di Legge**

**Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche.**

**ART. 1.**

**(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione).**

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, volta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione Campania promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva.
2. La Regione Campania tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità: screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali, tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la LIS tattile; sostiene la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in lingua dei segni e ogni altra azione atta a realizzarne la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana.



Consiglio Regionale della Campania

**ART. 2.**

**(Libertà di scelta e non discriminazione).**

1. Si riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva e loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi, agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Vengono assicurate le garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche possano, liberamente, fare uso della lingua dei segni e/o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutte le aree pubbliche e private, con il fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, il diritto all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.
2. Si sostiene il principio che nessuna persona potrà essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della lingua dei segni e/o mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico o privato.

*Dg*



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 3.**

**(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere e/o eliminare il deficit uditivo).**

1. La Regione Campania promuove interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.



Consiglio Regionale della Campania

**ART. 4.**

**(Accessibilità alla comunicazione ed all'informazione. Rapporti con la Pubblica Amministrazione).**

1. La Regione promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, film, fiction e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto trasmesso.
2. Le campagne pubblicitarie istituzionali della Regione e di ogni altro Ente pubblico ricadente in ambito regionale dovranno essere rese accessibili alle persone sorde e con disabilità uditiva, così come pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in lingua dei segni. Quando le Amministrazioni Regionale, Metropolitana, Provinciali e Comunali promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi, e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva e sordociechi, facilitano la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni e di sottotitolazione.
3. La Regione promuove l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (es. applicazioni per *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi) così come i messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.
4. La Regione promuove in ogni rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione l'uso di ogni metodologia comunicativa — Italiano, Lingua dei Segni, LIS tattile - e strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde. Promuove, inoltre, la prestazione di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e strumenti atti a favorire a tutte le persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche, la piena fruizione dei servizi e risorse offerti ai cittadini.



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 5.  
(Scuola).**

1. La Regione promuove azioni per l'introduzione nell'offerta formativa delle scuole dell'obbligo del territorio dell'apprendimento della lingua dei segni come materia facoltativa, facilitando in questo modo l'inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva utenti delle lingue dei segni, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.
2. Con il fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di Assistente alla Comunicazione e Interprete di Lingua dei Segni, la Regione determina, di concerto con l'Associazione preposta dallo Stato alla tutela e rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.



Consiglio Regionale della Campania

**ART. 6.**

**(Inclusione lavorativa e formazione permanente).**

1. Nei luoghi di lavoro, la Regione promuove pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti e ausili possibili, le nuove tecnologie (applicazioni, chat, email, videoconferenza, ecc.) atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, disabili dell'udito e sordo cieche sui luoghi di lavoro.



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 7.**

**(Tutela della salute).**

1. La Regione garantisce l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi, linguistici e le tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva.
2. Allo stesso modo, adotta le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche in Lingua dei Segni e con sistemi di sottotitolazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 8.**

**(Arte, Cultura, Tempo libero).**

1. La Regione promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, la pratica sportiva, manifestazioni, eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in lingua dei segni e/o la sottotitolazione degli stessi.
2. A tal fine, sono sostenute iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale regionale alle persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva, promuovendo la formazione al personale addetto, visite guidate in lingua dei segni, video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 9.**  
**(Trasporti).**

1. Nelle stazioni di trasporto terrestre, marittimo e aereo del territorio, la Regione promuove servizi di interpretariato in Lingua dei Segni, di sottotitolazione, di informazione accessibile, in special modo nei punti di informazione e contatto con il pubblico.
2. Si adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni, istruzioni su norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse in Lingua dei Segni e sottotitolate.



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 10.**

**(Partecipazione politica).**

1. La Regione promuove servizi di interpretariato e sottotitolazione nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 11.**

**(Attuazione, monitoraggio e sanzioni).**

1. La Giunta regionale adotta il regolamento ed ogni altro atto necessario per l'attuazione della presente legge.
2. La Regione Campania provvede a verificare, secondo le proprie competenze e per le proprie responsabilità, l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge, predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.



*Consiglio Regionale della Campania*

**ART. 12.**

**(Neutralità finanziaria).**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la Finanza regionale. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 13.**

**(Entrata in vigore).**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Cons. Carmine de Pascale